

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
DI ALUNNI/STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'**

Indice

Premessa

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'Accordo ed Enti sottoscrittori

Art. 3 – Competenze e impegni degli Enti sottoscrittori

3.1 – Ufficio X, ambito territoriale di Pisa dell'USR Toscana

3.2 – Istituti scolastici statali

3.3 – Scuole paritarie

3.4 – Aziende USL

3.5 – Provincia di Pisa

3.6 – Comuni

3.7 – Società della Salute

Art. 4 – Strutture di supporto

4.1 - Centro Territoriale di Supporto/Scuola polo per l'inclusione

4.2 – Centro Territoriale per l'Inclusione della Valdera

4.3 – Scuole polo per la formazione

Art. 5 – Gruppi di lavoro

5.1 - Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

5.2 - Il Gruppo di Lavoro per l'inclusione di Istituto (GLI)

5.3 - Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP)

Art. 6 – Il percorso di inclusione scolastica

Art. 7– Monitoraggio dell'Accordo

Art. 8 – Ricorsi dei soggetti firmatari e degli utenti

Art. 9 – Durata dell'Accordo e rinnovo

Allegato: Linee guida per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale

Premesse

Il presente Accordo si pone in continuità con l'Accordo di programma per l'integrazione scolastica di alunni/studenti in situazione di disabilità, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 113 del 11/6/2014 e sottoscritto in data 15/9/2014, avente durata triennale e quindi scaduto. Il testo del presente Accordo di programma è stato elaborato da un Gruppo tecnico costituito in sede di Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) e rappresentativo di tutti gli enti sottoscrittori, che ha operato a partire dal mese di Luglio 2022.

La necessità di stipulare un nuovo Accordo di programma territoriale per l'inclusione di alunni e studenti con disabilità è stata condivisa più volte in sede di GLIP e la Provincia di Pisa, dopo aver informato la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale, si è incaricata di coordinare il gruppo di lavoro che ha redatto l'Accordo in collaborazione con l'UST di Pisa. La necessità di pervenire alla definizione di un nuovo Accordo di programma si è resa stringente sia a causa delle importanti innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, sia a causa delle modifiche organizzative e di funzioni svolte che hanno interessato alcuni degli enti sottoscrittori.

Con il presente Accordo le istituzioni coinvolte nella formazione, nell'assistenza e nella tutela della salute si sono coordinate per promuovere azioni condivise al fine di permettere un'effettiva inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità, in modo da garantire la piena realizzazione del loro progetto di vita autonomo¹.

Il rinnovo dell'Accordo di programma ha rappresentato un importante momento di riflessione e di approfondimento che ha coinvolto tutti i soggetti firmatari e anche i rappresentanti delle associazioni delle famiglie, soggetti i quali, in sede di GLIP, hanno sempre collaborato tra loro nella ricerca di percorsi condivisi e soluzioni concrete alle questioni che si presentano costantemente nel percorso di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, percorso complesso che si realizza proficuamente solo con l'apporto di tutte le realtà (scuola, famiglia, autonomie locali, aziende sanitarie, associazionismo, privato sociale) che interagiscono con la persona con disabilità.

Art. 1 – Obiettivi e finalità

Il presente Accordo di programma si propone di promuovere il benessere, l'inclusione e il successo scolastico e formativo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità, al fine di realizzare la piena attuazione del diritto all'istruzione e consentendo loro di esprimere al meglio le proprie potenzialità, mettendoli al centro di un percorso dove la persona è valorizzata nella sua globalità.

Tali finalità verranno perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

1. assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione sociale degli alunni/studenti con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle attività extrascolastiche;
2. realizzare strategie e pratiche educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità della persona disabile e che rispondano ai suoi bisogni specifici;
3. riconoscere l'alunno in situazione di disabilità come "soggetto di diritto" e la famiglia interlocutore unico costituzionalmente deputato a tutela dei suoi diritti, la quale deve essere coinvolta nel processo educativo e riabilitativo;
4. promuovere un intervento coordinato finalizzato all'inclusione scolastica tramite un rapporto di collaborazione continua tra scuola, servizi sociosanitari, educativi e famiglia;
5. favorire la continuità educativa all'interno del percorso scolastico e nelle relazioni con le attività extrascolastiche, nell'ambito del più generale Progetto di vita della persona con disabilità;

¹ La dizione "delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti" riprende fedelmente quella del D.Lgs n. 66 del 13.4.2017. Per non appesantire il testo che segue sono stati utilizzati singolarmente i diversi termini a seconda dell'ordine scolastico di competenza o genericamente a seconda dei casi.

6. promuovere attività di aggiornamento continuo di tutti gli operatori del settore.
Tutti i firmatari del presente Accordo concorreranno alla realizzazione dei suoi obiettivi secondo i principi della collaborazione istituzionale e del ragionevole accomodamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione dell’Accordo ed Enti sottoscrittori

Il presente Accordo si rivolge agli alunni e agli studenti certificati ai sensi della L. n. 104/92 frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della provincia di Pisa e agli iscritti ai percorsi integrati di Istruzione e Formazione Professionale per l’assolvimento del diritto/ dovere all’istruzione e alla formazione realizzati dagli Istituti scolastici.

Per quanto riguarda gli interventi specialistici, essi sono di competenza degli enti del territorio di residenza, ad eccezione dell’assegnazione degli ausili per l’inclusione scolastica. Nei casi di frequenza di scuole di diverso ambito territoriale rispetto a quello di residenza, i firmatari del presente Accordo potranno definire intese con le altre amministrazioni coinvolte per una più funzionale organizzazione dei servizi e per le eventuali compensazioni finanziarie.

Al fine di garantire effettivo riconoscimento al diritto all’educazione fin dalla nascita e in linea con una prospettiva di continuità fra i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell’Infanzia (D.Lgs. 65/2017), laddove attinenti, i principi e le disposizioni del presente Accordo verranno applicati anche ai servizi educativi per la prima infanzia, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore e dai Regolamenti dei servizi educativi dei singoli Comuni.

Alla sottoscrizione del presente Accordo di programma a livello provinciale prendono parte, in quanto enti firmatari, tramite i rispettivi Legali Rappresentanti o loro delegati:

- la Provincia di Pisa;
- l’Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale della provincia di Pisa;
- le Istituzioni Scolastiche autonome statali della provincia di Pisa;
- le Scuole paritarie della provincia di Pisa, rappresentate dalla FISM- Federazione Italiana Scuole Materne, sezione di Pisa;
- i Comuni della provincia di Pisa;
- l’Unione dei Comuni della Valdera;
- le Conferenze di zona per l’educazione e l’istruzione della Zona Pisana, Valdera, Valdarno Inferiore e Val di Cecina;
- le Società della Salute della Zona Pisana, dell’Alta Val di Cecina- Valdera, dell’Empolese Valdarno Valdelsa e delle Valli Etrusche;
- l’Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- l’Azienda USL Toscana Centro.

Art. 3 – Competenze e impegni degli Enti sottoscrittori

3.1 – USR Toscana Ufficio X, Ambito Territoriale della provincia di Pisa

L’USR Toscana, Ufficio X, AT della provincia di Pisa, nell’ambito delle proprie competenze e della normativa ministeriale in materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, si impegna a:

- ✚ promuovere l’inclusività come dimensione culturale caratteristica del sistema scolastico, coordinando le Istituzioni scolastiche del territorio nella predisposizione di azioni e strumenti funzionali a realizzare un ambiente di apprendimento idoneo a garantire il

successo formativo di tutti gli alunni e la piena ed effettiva inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

- ✚ monitorare che ogni Istituzione scolastica del territorio abbia definito un Piano dell’Inclusione, integrato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ed abbia adottato un nuovo modello PEI nazionale, ai sensi del D.Lgs. 66/2017, del DI 182/2020 e delle relative linee guida.
- ✚ garantire, ad ogni livello (scolastico, territoriale e provinciale) l’attivazione e il funzionamento dei gruppi di lavoro per l’inclusione di alunne/i con disabilità, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 15 della L. 104/92, così come modificati dal D.Lgs. 66/2017 e dal D.Lgs. 96/2019.
- ✚ rilevare i dati relativi alla consistenza numerica degli alunni con disabilità iscritti negli istituti scolastici della provincia ai fini della definizione degli organici su posti comuni e di sostegno, monitorando lo stato della documentazione agli atti delle scuole attraverso le piattaforme dedicate, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati sensibili, così come previsto dal DM 28 luglio 2016, n. 162 e dagli accordi di rete determinati a livello territoriale.
- ✚ assicurare - in accordo con la Direzione Generale e con l’Ufficio III di USR Toscana – il rispetto delle tempistiche in merito all’autorizzazione degli organici di sostegno, con particolare attenzione alle fasi di attribuzione dell’organico di diritto e di attribuzione di cattedre in deroga per sopraggiunte certificazioni e per situazioni di gravità (L. 104/1992, art. 3 c. 3);
- ✚ definire le dotazioni organiche complessive delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Pisa, tenendo conto di quanto previsto dal DPR 81/2009 e, in particolare, delle disposizioni del Titolo II “Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”, artt. 2-5, sulla definizione degli organici e la costituzione delle classi iniziali di ciclo nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
- ✚ promuovere e coordinare, in sinergia con la scuola polo per l’inclusione e le scuole polo per la formazione, gli interventi di formazione di base rivolti a docenti non specializzati, su posto comune e di sostegno, al fine di favorire una più efficace inclusione di alunne/i con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
- ✚ promuovere e coordinare l’aggiornamento dei docenti già specializzati, attraverso Gruppi di Lavoro e percorsi di ricerca-azione volti a sperimentare strumenti e materiali didattici innovativi, funzionali a sostenere e garantire il successo formativo di tutti gli alunni;
- ✚ promuovere e coordinare, in collaborazione con gli Enti sottoscrittori del presente accordo di programma, la formazione del personale ATA e di altre figure professionali sulle tematiche dell’inclusione, dell’assistenza di base e della somministrazione dei farmaci salvavita in ambiente scolastico;
- ✚ promuovere e sostenere la partecipazione delle famiglie al dialogo con le Istituzioni scolastiche, nella prospettiva della corresponsabilità educativa, ferma restando la distinzione di ruoli e di competenze all’interno dei gruppi di lavoro;
- ✚ garantire il funzionamento del Centro Territoriale di Supporto (CTS) per l’inclusione degli alunni con disabilità, attraverso azioni di sostegno e di coordinamento delle reti territoriali degli Istituti Scolastici della provincia di Pisa;
- ✚ supportare e diffondere le buone prassi in uso nelle singole Istituzioni scolastiche, nell’ottica di un miglioramento costante e continuo dei processi inclusivi e della definizione di azioni di sistema condivise nel territorio della provincia di Pisa;
- ✚ promuovere, in collaborazione con il CTS, l’istituzione di un Tavolo di Lavoro Interistituzionale volto all’analisi ed alla valutazione dei progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito del Bando Ausili;

- ✚ favorire fra le Istituzioni scolastiche autonome del territorio, in coerenza con quanto previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275, Accordi di Rete funzionali al miglior utilizzo delle risorse umane e strumentali destinate all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
- ✚ supportare le Istituzioni scolastiche non statali, rappresentate dalle scuole paritarie private e degli enti locali ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico su tematiche relative alla pedagogia speciale e alla didattica inclusiva per alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- ✚ supportare le Istituzioni scolastiche non statali, rappresentate dalle scuole paritarie private e degli enti locali ai sensi della L. 10 marzo 2000, n. 62, per quanto riguarda il corretto espletamento delle procedure di segnalazione del numero degli alunni con disabilità e delle ore di sostegno assegnate, al fine della definizione del relativo Decreto e dell'attribuzione dei contributi di propria competenza;
- ✚ favorire, per la parte di propria competenza, le azioni contenute nel presente documento come indicazioni per un orientamento efficace, individuate nell'ambito del Gruppo di Lavoro "Orientamento e Progetto di Vita" come strategie specifiche, volte a superare le criticità riscontrate.

3.2 – Istituti scolastici statali

Gli Istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, nell'ambito delle proprie competenze e della propria autonomia didattica, organizzativa e gestionale, attuano la normativa ministeriale in materia di inclusione scolastica (L 104/1992, D.Lgs. 66/2107 e DI 182/2020), impegnandosi a:

- ✚ promuovere l'inclusività come dimensione culturale caratteristica del sistema scolastico, individuando in tutti gli strumenti di programmazione della scuola autonoma (Atto di indirizzo, PTOF, RAV e PDM), finalità e obiettivi funzionali a realizzare un ambiente di apprendimento idoneo a garantire il successo formativo di tutti gli alunni e la piena ed effettiva inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- ✚ definire e realizzare, attraverso la progettualità - concordata e condivisa - del Piano dell'Inclusione del singolo istituto, il curriculum personalizzato e l'inclusione come azione programmatica del sistema scolastico, integrata nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF);
- ✚ attivare il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione a livello di Istituto (GLI), individuandone le componenti scolastiche – deputate all'organizzazione e alla gestione delle risorse assegnate – e quelle extra-scolastiche, funzionali alla costituzione di una rete interistituzionale di soggetti coinvolti in varia misura nel processo di presa in carico e di inclusione delle persone con disabilità;
- ✚ individuare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e in rapporto alle risorse previste nel fondo di istituto, uno o più docenti referenti o incaricati della funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- ✚ attivare e favorire il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) sui singoli casi per la definizione, il monitoraggio e la verifica del Piano Educativo Individualizzato, così come previsto dal D.Lgs. 66/2017, dal DI 182/2020 e dalle relative Linee Guida;
- ✚ garantire attraverso il personale collaboratore scolastico, le prestazioni di assistenza igienica e di base e di assistenza agli spostamenti per gli alunni/studenti con disabilità presenti nei singoli plessi od istituti, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di comparto, specificando le modalità di intervento nella sezione relativa del PEI;
- ✚ coinvolgere i collaboratori scolastici nei Gruppi di Lavoro Operativi, laddove siano previsti interventi di assistenza igienica e di base e di assistenza agli spostamenti della persona, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di comparto;

- ✚ promuovere la formazione e l'aggiornamento dei docenti e del personale ATA, definendo nel Piano di Formazione dell'istituto le azioni più idonee a rispondere alle esigenze formative del personale scolastico e a potenziare i processi di inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- ✚ assicurare la partecipazione delle famiglie al dialogo con la scuola, nella prospettiva della corresponsabilità educativa, ferma restando la distinzione di ruoli e di competenze all'interno dei gruppi di lavoro e di altre iniziative aperte all'intervento dei genitori;
- ✚ promuovere esperienze di integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, così come previsto dal D.Lgs. 61/2017, al fine di garantire agli studenti con disabilità la possibilità di acquisire un titolo di qualifica professionale e/o competenze spendibili nel modo del lavoro;
- ✚ garantire, così come previsto dal D.Lgs. 66/2017, per quanto riguarda il secondo ciclo, la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, definiti nei singoli PEI in base alle caratteristiche funzionali delle studentesse e degli studenti, tutelando il percorso stesso attraverso la ricerca sul territorio, nei tempi adeguati, di luoghi consono e accessibili;
- ✚ garantire l'espletamento della procedura per la somministrazione a scuola dei cosiddetti "farmaci salvavita o indispensabili", attenendosi all'atto di raccomandazioni del 25/11/2005 predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute ed ai successivi accordi di collaborazione, come quelli approvati con delibera della Giunta Regionale del 25 maggio 2015, n. 653 - attualmente scaduti ma in corso di revisione e riconferma - e assicurandosi, inoltre, che il personale scolastico riceva la necessaria formazione;
- ✚ individuare, con strumenti specifici e quanto più possibile oggettivi, casi di bambini/alunni/studenti per i quali si intraveda la necessità di interventi di sostegno e/o di personalizzazione dei percorsi didattici, indirizzando la famiglia ai servizi di base dell'Azienda Sanitaria Locale e sostenendola nell'eventuale percorso diagnostico;
- ✚ favorire e curare, nella prospettiva del Progetto di Vita, le iniziative di orientamento scolastico e lavorativo per alunne/i, studentesse/i con disabilità, a partire dalle scuole del primo ciclo, in sinergia con gli altri Enti sottoscrittori del presente accordo;
- ✚ promuovere l'acquisto ed il rinnovo di ausili/sussidi didattici finalizzati ad una migliore inclusione scolastica degli alunni con disabilità, curando la presentazione dei progetti relativi all'acquisto, all'adattamento, alla trasformazione e all'effettivo utilizzo di tali strumenti, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, in base agli avvisi annuali della Direzione Regionale di USR Toscana ed alle risorse destinate per tale scopo al CTS della provincia di Pisa;
- ✚ garantire un migliore utilizzo delle risorse, favorendo - in accordo con lo stesso CTS - la circolazione degli ausili/sussidi didattici già assegnati, in base al mutare dei bisogni di alunne/i con disabilità iscritti nelle singole scuole;
- ✚ favorire i progetti di continuità e di accompagnamento nel passaggio da un grado di scuola all'altro, sostenendo gli alunni con disabilità e le loro famiglie nel processo di crescita e cambiamento;
- ✚ garantire, nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento di bambini/alunni/studenti con disabilità, l'interlocuzione tra i docenti dell'Istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione;
- ✚ programmare ed organizzare, con l'imprescindibile collaborazione dell'Ente Locale, le visite guidate ed i viaggi di istruzione, che rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno, in modo da garantire a bambini, alunni, studenti con disabilità la partecipazione ad esse con il gruppo classe;

- ✚ stipulare, qualora necessario e previo accordo del docente interessato, Accordi di Rete funzionali al miglior utilizzo delle risorse umane e strumentali destinate all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in coerenza con quanto previsto dal DPR 8 marzo 1999, n. 275;
- ✚ favorire, anche mediante Accordi di rete, l'inclusione degli alunni con disabilità in obbligo scolastico iscritti ai percorsi di istruzione del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti.
- ✚ favorire, per la parte di propria competenza, le azioni contenute nel presente documento come indicazioni per un orientamento efficace, individuate nell'ambito del Gruppo di Lavoro "Orientamento e Progetto di Vita" come strategie specifiche, volte a superare le criticità riscontrate.

3.3 – Scuole paritarie

Le Istituzioni scolastiche non statali, rappresentate dalle scuole paritarie private e degli enti locali ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, sono tenute a garantire l'accoglienza e l'inclusione di alunni e studenti con disabilità mediante l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa sull'autonomia scolastica e sull'inclusione per le Istituzioni scolastiche statali.

In particolare, le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, si impegnano a garantire:

- ✚ un insegnamento improntato ai principi stabiliti dalla Costituzione;
- ✚ l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di bambini, alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali;
- ✚ l'accoglienza del progetto educativo di bambini, alunni e studenti con disabilità che intendano iscriversi;
- ✚ l'adozione degli strumenti di programmazione specifici per l'inclusione scolastica, sia a un livello individuale (PEI) che ad un livello di istituto (Piano per l'Inclusione);
- ✚ la costituzione dei Gruppi di Lavoro previsti dalla normativa vigente sull'inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019);
- ✚ l'utilizzo di personale qualificato per il sostegno didattico nella classe/sezione in cui è avvenuto l'inserimento del bambino/alunno/studente con disabilità;
- ✚ la formazione e l'aggiornamento del personale scolastico, individuato su posto comune e/o di sostegno, su tematiche relative alla pedagogia speciale ed alla didattica inclusiva per alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- ✚ l'attivazione della procedura relativa alla somministrazione dei farmaci salvavita o indispensabili a scuola, così come prevista dalla delibera della Giunta Regionale del 25 maggio 2015, n. 653, mediante l'adozione della modulistica ivi allegata e l'espletamento dei passaggi indicati per assicurare la formazione del personale scolastico coinvolto nei Piani di Intervento Personalizzati;
- ✚ il corretto espletamento delle procedure di segnalazione del numero dei bambini, alunni e studenti con disabilità presenti nelle sezioni/classi della scuola e, per quanto riguarda le scuole primarie in convenzione, il numero di ore di sostegno attribuite nei singoli PEI, al fine della definizione del decreto da parte dell'UST e della conseguente erogazione dei contributi da parte dell'USR.

3.4 – Aziende USL

Le Aziende USL, articolate - sul territorio della provincia di Pisa - in AUSL Toscana Nord-Ovest e AUSL Toscana Centro, partecipano al processo di inclusione scolastica di alunni e studenti con disabilità svolgendo i seguenti compiti:

- ✚ rilevare precocemente le situazioni di disabilità avviando il processo di valutazione iniziale e la

- certificazione diagnostico-funzionale;
- ✚ accertare la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, mediante le apposite commissioni mediche, ai sensi dell'Art. 4 della L. 104/92, come modificata dal D.Lgs. 66/2017;
- ✚ redigere il Profilo di funzionamento previsto dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 66/2017 (che sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale), sulla base del modello descrittivo del funzionamento della classificazione ICF;
- ✚ designare propri operatori delegati a far parte dei gruppi di lavoro di cui all'art.15 della L. 104/92 e fornire a tali gruppi il necessario supporto, come previsto dal D.Lgs. 66/2017 e dal DI 182/2020;
- ✚ collaborare alla promozione della formazione e dell'aggiornamento dei docenti, di altro personale e delle famiglie sulle tematiche dell'inclusione, di concerto con gli altri Enti sottoscrittori, secondo modalità concordate con le strutture;
- ✚ favorire, per la parte di propria competenza, le azioni contenute nel presente documento come indicazioni per un orientamento efficace, individuate nell'ambito del Gruppo di Lavoro "Orientamento e Progetto di Vita" come strategie specifiche, volte a superare le criticità riscontrate.

Le Aziende USL Toscana Nordovest e Toscana Centro, ai sensi della DGRT n. 1449/2017, costituiscono organismi collegiali e multidisciplinari di livello Aziendale, ai quali ricondurre anche le funzioni degli *ex-GOIF* e il cui coordinamento è affidato alla Direzione dei Servizi Sociali. Tale organismo è imprescindibile per il funzionamento del sistema di presa in carico della persona con disabilità e al suo interno si esplicano le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento tra i diversi livelli di cura, integrazione e verifica della omogeneità dell'intero percorso, al fine di assicurare le necessarie sinergie e utilizzare, nella maniera più efficace, le risorse disponibili. All'interno di tali organismi devono essere rappresentati tutti i livelli coinvolti nei processi di presa in carico della persona con disabilità e devono inoltre essere garantiti i rapporti interistituzionali, in particolar modo con la scuola.

All'interno delle Aziende USL operano le Unità Funzionali di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) che, quali componenti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), si occupano dei disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza fino al compimento della maggiore età.

Le competenze delle UFSMIA sono descritte dai LEA (DPCM del 12/1/2017) nell'art. 25 "Disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo"; in particolare, la collaborazione con le Istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992, è descritta al comma q.

3.5 – Provincia di Pisa

La Provincia di Pisa, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa statale e regionale in materia, si impegna a:

- promuovere il rinnovo dell'Accordo di Programma e monitorarne l'attuazione secondo quanto disposto dal successivo articolo 7;
- promuovere le politiche per l'inclusione di alunni e studenti con disabilità nelle sedi di governo territoriale del sistema di istruzione e formazione, in particolare attraverso il Tavolo provinciale integrato di programmazione e concertazione, previsto dal Protocollo d'intesa sulla governance territoriale sottoscritto nel 2004 da Regione Toscana, ANCI, UNCEM e URPT;
- garantire, nell'ambito delle proprie competenze, supporto e collaborazione con le Istituzioni scolastiche, l'USR e l'Ufficio X- ambito territoriale di Pisa, i Comuni e le Conferenze di zona per l'educazione e l'istruzione relativamente all'orientamento scolastico e professionale di alunni e

studenti con disabilità, anche promuovendo strumenti informativi di sostegno alla transizione dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado e progetti in rete che mettano a sistema le pratiche di inclusione delle singole scuole;

- adeguare gli edifici di propria competenza alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche e perseguire l'obiettivo dell'accessibilità nella progettazione di nuove costruzioni;
- fornire alle scuole secondarie di II grado gli arredi e le attrezzature adeguate alle esigenze degli studenti con disabilità, dietro richiesta presentata dall'Istituto scolastico e formulata in sede di GLO;
- sensibilizzare e promuovere sul territorio provinciale azioni per l'adeguamento di mezzi di trasporto e strutture in funzione delle esigenze degli alunni con disabilità;

La Provincia si impegna inoltre a collaborare con i Comuni e con le Società della Salute per garantire il servizio di trasporto dedicato e di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità delle scuole superiori residenti nel territorio provinciale, tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana.

In tale materia si evidenzia che, successivamente al riordino delle funzioni delle Province di cui alla Legge n. 56/2014, la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 947, ha stabilito che le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13 comma 3 della L. n. 104/1992 e relative alle esigenze di cui all'art. 139 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 112/1998 sono attribuite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016 “fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province”. La Regione Toscana - facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della L. R. n. 22/2015 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56), secondo il quale: “Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente” - ha confermato, tramite il parere del Settore Attività legislativa e giuridica comunicato con nota del 29/2/2016, prot. 65153/S.050, l'attribuzione di tali competenze in capo alle Province, trasferendo ad esse fondi vincolati all'inclusione degli studenti con disabilità frequentanti le scuole secondarie di II grado per il trasporto scolastico e l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale (sia fondi propri che fondi statali, previsti dalla Legge n. 208/2015).

La Provincia ha risposto con nota a firma del Presidente inviata alla Regione con prot. 62832/06.03 del 21/6/2016, sottolineando che ai sensi della Legge n. 56/2014 tali funzioni non rientrano in quelle “fondamentali” assegnate al nuovo ente di area vasta, e che pertanto tali funzioni non fondamentali hanno bisogno, per essere esercitate, di specifiche fonti di finanziamento, auspicando che i fondi regionali e statali destinati all'assistenza specialistica e al trasporto individualizzato degli studenti con disabilità siano sufficienti per garantire i servizi.

La Provincia pertanto ripartirà i fondi regionali e statali finalizzati all'assistenza specialistica e al trasporto individualizzato degli studenti con disabilità tra gli enti che erogano tali servizi, e cioè: la Società della Salute della zona Pisana, la Società della Salute Alta Valderna- Val di Cecina, la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e i Comuni che rientrano nell'ambito territoriale delle Valli Etrusche, in modo proporzionale sulla base dei preventivi di spesa per l'anno scolastico acquisiti entro il mese di Ottobre. Tali fondi saranno rendicontati dagli enti beneficiari secondo le modalità dettate dalla Regione. Qualora i fondi dedicati non fossero sufficienti per coprire la totalità della spesa, la Provincia si impegna a definire insieme ai Comuni e alle Società della Salute le modalità di copertura della differenza, richiedendo in primo luogo l'intervento della Regione Toscana.

3.6 – Comuni

Il Comune è l'ente locale fondamentale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. In materia di istruzione, ai sensi della normativa regionale di settore, svolge i propri compiti sia in forma singola che in forma associata, tramite le Conferenze di zona per l'educazione e l'istruzione.

In materia di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in particolare, il Comune svolge le seguenti funzioni:

- realizzare, in sede di Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, la programmazione degli interventi educativi per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e per l'orientamento scolastico;
- adeguare i mezzi di trasporto e le strutture scolastiche di propria competenza alla vigente normativa circa l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- fornire alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado le attrezzature di competenza e gli arredi adeguati alle esigenze degli alunni con disabilità, dietro richiesta presentata dall'Istituto scolastico e formulata in sede di GLO;
- favorire la fruizione e l'inclusione degli alunni con disabilità nello svolgimento dei servizi scolastici di propria competenza (trasporto scolastico, mensa, ecc.);
- garantire il servizio di trasporto scolastico verso le scuole di propria competenza, tramite la presenza di un accompagnatore nel servizio comune di scuolabus o anche tramite mezzi dedicati laddove necessario, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione alla rispettiva Società della Salute;
- garantire l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità con personale qualificato, là dove sussistano specifiche difficoltà, rilevate nel PEI; tale funzione potrà essere delegata alla rispettiva Società della Salute e sarà svolta secondo le specifiche riportate nelle linee guida allegate al presente atto;
- collaborare con le rispettive Società della Salute e con la Provincia al fine di garantire i servizi di assistenza specialistica e di trasporto individualizzato agli studenti delle scuole superiori;
- partecipare con i propri referenti alle commissioni tecniche e ai gruppi di lavoro previsti dal presente Accordo;
- garantire il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni con disabilità nelle scuole d'infanzia a gestione comunale, secondo quanto previsto dal presente Accordo;
- promuovere adeguate forme di sostegno ai bambini con disabilità nei servizi educativi per la prima infanzia, in raccordo con l'ASL territorialmente competente, anche tramite azioni di continuità con la scuola dell'Infanzia, secondo i principi del presente Accordo e nel rispetto della normativa regionale di settore;
- promuovere e sostenere l'effettiva inclusione degli alunni con disabilità nelle iniziative di tempo libero, nelle attività sportive e culturali organizzate e gestite dal Comune o dalla Società della Salute di appartenenza;
- promuovere, in collaborazione con gli altri enti firmatari, progetti e attività per l'orientamento personale e professionale degli studenti con disabilità in uscita dalla scuola superiore;
- definire, d'intesa con la competente Azienda USL, il Progetto di vita degli alunni/studenti con disabilità, secondo quanto previsto dalla DGRT 1449/2017 e dalla DGRT 1055/2021, e collaborare con gli altri soggetti firmatari per la sua realizzazione.

3.7 – Società della Salute

Ai sensi del Piano Sanitario Regionale Toscana 2002 – 2004, del successivo Atto di Indirizzo della Giunta Regionale Toscana e della L.R. 40/2005 e successive modificazioni, sono stati istituiti in Toscana i consorzi pubblici denominati Società della Salute.

Le Società della Salute sono consorzi tra Comuni e Aziende USL che hanno le seguenti finalità: la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali proprie degli enti locali; il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale; la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione; l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona; l'attività ed il controllo sui determinanti e sul contrasto delle disuguaglianze.

Esse esercitano funzioni, come da atti e regolamenti aziendali, di:

indirizzo e programmazione strategica delle attività di assistenza territoriale; programmazione operativa ed attuativa delle stesse attività di assistenza territoriale; organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie e di assistenza sociale; controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati.

L'ambito territoriale di competenza è quello corrispondente al territorio dei Comuni consorziati. A seguito della riorganizzazione del sistema delle Società della Salute, avvenuta nell'anno 2018, le Società della Salute interessate dal presente Accordo sono le seguenti:

- S.d.S. Zona Pisana
- S.d.S. Alta Val di Cecina - Valdera
- S.d.S. Empolese Valdarno Valdelsa
- S.d.S. Valli Etrusche

I modelli organizzativi adottati dalle Società della Salute e dai Comuni che le compongono sono differenti. In particolare, rispetto al servizio di assistenza specialistica, tale funzione è delegata alle SdS nella Zona Pisana, in Alta Val di Cecina – Valdera e nel Valdarno Inferiore, mentre nel territorio delle Valli Etrusche è svolta dai singoli Comuni. Il trasporto con mezzi dedicati invece, è delegato alle SdS nella Zona Pisana e nel Valdarno Inferiore; in Alta Val di Cecina- Valdera è svolto dai singoli Comuni per quanto riguarda le scuole del primo ciclo e dalla SdS per la scuola superiore; nelle Valli Etrusche è svolto dai singoli Comuni.

Ai sensi della DGRT 1449/2017, alla Direzione della Società della Salute sono attribuiti i compiti di assicurare la presa in carico e di garantire il governo integrato delle risorse e dei servizi, con una funzione di regia e di coordinamento operativo, professionale e gestionale per quanto attiene l'area della disabilità. A livello zonale opera l'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD).

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD)

L'UVMD, ai sensi della Delibera GRT n. 1449/2017, è un'articolazione operativa della Zona Distretto ed è istituita tramite atto del Direttore. Con medesimo atto sono individuate e nominate le componenti stabili della commissione ed è nominato il coordinatore.

Il nucleo stabile, composto dal medico ASC (Attività Sanitaria di Comunità) -Assistente Sociale e Amministrativo, è integrato da professionisti e specialisti, individuati tra quelli di riferimento dell'alunno/a e che costituiscono l'équipe sociosanitaria. L'équipe costruisce i progetti per i minori con disabilità e opera all'interno dei Servizi Territoriali di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA).

L'UVMD, in base alla Delibera Regionale n° 1642 del 23/12/2019, è l'organismo che:

- effettua la valutazione multidimensionale del bisogno e definisce il profilo di funzionamento della persona con disabilità, con l'ausilio degli specialisti di riferimento, secondo le procedure definite e approvate a livello regionale. Per i casi in età scolare, il profilo di funzionamento -

come previsto dalla normativa nazionale di riferimento - ricomprende competenze e misure per l'inclusione scolastica, ed è redatto con la partecipazione di un referente dell'Istituzione scolastica e aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, o in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento;

- ✚ definisce il Progetto di vita della persona che, per i casi in età scolare, comprende anche il PEI;
- ✚ garantisce la partecipazione della persona (e/o del suo legale rappresentante), sia nella fase valutativa che in quella progettuale;
- ✚ in sede di definizione del Progetto di vita, nomina il case manager della persona;
- ✚ effettua il monitoraggio dell'efficacia del Progetto di vita, la rivalutazione periodica delle condizioni di bisogno e l'eventuale ridefinizione del Progetto stesso;
- ✚ garantisce la continuità assistenziale e della presa in carico nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta, in condivisione con le figure professionali che seguono la persona con disabilità.

La valutazione multidimensionale e la definizione del Profilo di funzionamento di bambini/alunni/studenti rispondono alle procedure approvate in materia (D.Lgs. 66/2017, Delibera GRT 1055/2021, Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS).

In fase transitoria, nelle more di definizione e di sperimentazione del nuovo strumento diagnostico-funzionale, l'osservazione verrà effettuata sulla base della Diagnosi funzionale e quindi per aree di funzionamento, da ricondurre alle dimensioni del nuovo modello PEI.

L'UVMD esplica inoltre la funzione di governo e gestione delle risorse destinate all'area della disabilità, al fine di costruire i percorsi di risposta alla domanda complessa e svolge la regia nella definizione del Progetto di vita della persona con disabilità (Legge 328/2000, Delibera GRT n. 1449/2017, Delibera GRT 1055/2021).

Art. 4 – Strutture di supporto

4.1 - Centro Territoriale di Supporto/Scuola polo per l'Inclusione

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Pisa, costituito presso l'IPSSAR "G. Matteotti" con decreto AOOUSP n.p. 451 del 22/2/2016, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'acquisto e miglior utilizzo degli ausili e sussidi didattici (D.Lgs. 63/2017, art. 7 c. 3; Legge 178/2020, art. 1 c. 962 e disposizioni successive), interviene nelle seguenti modalità:

- attiva tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di acquisto e miglior utilizzo degli ausili e sussidi scolastici attribuiti alle scuole della provincia, gestendo consulenze e formazione al personale scolastico per il miglior utilizzo del proprio materiale attribuito in comodato d'uso alle scuole;
- promuove iniziative per lo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie assistive.

Sotto il profilo organizzativo, il CTS di Pisa si impegna inoltre a:

- organizzare e gestire per la provincia di Pisa l'iniziativa denominata "Sportello Autismo", in relazione alle risorse finanziarie disponibili, assegnate periodicamente dal MI attraverso fondi dedicati;
- attivare, in collaborazione con l'UST di Pisa, un tavolo interistituzionale per la corretta distribuzione degli ausili/sussidi di cui sopra, onde evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare le risorse disponibili; fra i componenti del tavolo verranno annualmente selezionati i membri della Commissione che, istituita con decreto dell'UST, si occuperà della valutazione dei singoli progetti presentati dalle scuole;

- partecipare, in collaborazione con l'UST di Pisa, a ogni iniziativa utile alla programmazione, alla formazione e alla gestione degli interventi per l'inclusione scolastica.

La Scuola polo per l'Inclusione di Pisa, costituita ai sensi del D.Dip. 478 del 5/4/2019 presso l'IPSSAR "G. Matteotti" con Decreto Direttoriale n.p. 221 del 21/5/2019, interviene nelle seguenti modalità, in relazione alle risorse finanziarie assegnate dal Ministero:

- promuove e supporta e/o gestisce iniziative di propria competenza utili alla promozione dei processi di inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuove attività di formazione del personale scolastico relative all'inclusione, in collaborazione con le scuole polo per la formazione e l'Ufficio Scolastico Territoriale;
- promuove iniziative di informazione sulla tematica dei Bisogni Educativi Speciali (BES) anche a favore della genitorialità, in collaborazione con gli Enti Sottoscrittori.

4.2 - Centro Territoriale per l'Inclusione della Valdera

Il Centro Territoriale per l'Inclusione (CTI) della Valdera, istituito ai sensi della DM 27/12/2012 e della CM 8/3/2013, come struttura di supporto e di coordinamento della rete di istituti dell'ambito territoriale della Valdera, funziona come Gruppo di lavoro, concentrando la propria attività su cinque nuclei principali:

- aggiornamenti normativi e condivisione di documenti di supporto ai docenti per la compilazione della documentazione;
- condivisione di strumenti di supporto e di rilevazione dei dati, utili a favorire la continuità dei progetti educativi fra gli Istituti comprensivi agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- redazione di un database di strumenti compensativi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- diffusione delle prassi già in essere per accoglienza e inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, di origine non italoфона;
- definizione di protocolli e di strumenti di supporto per favorire nelle scuole la gestione dei comportamenti-problema.

4.3 - Scuole polo per la formazione

Le scuole polo per la formazione, individuate per i due ambiti territoriali della provincia di Pisa negli Istituti Superiori "L. Da Vinci-Fascetti" di Pisa (Ambito 18) e ITCG "E. Fermi" di Pontedera (Ambito 19), nell'ambito dei piani di formazione ministeriale e in rapporto alle priorità in essi indicate, programmano e realizzano – nei limiti delle risorse assegnate – interventi di formazione e aggiornamento del personale delle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche dell'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Allo scopo di rilevare i bisogni formativi del personale scolastico del territorio, partecipano al Gruppo per l'Inclusione Provinciale, collaborando con l'Ufficio scolastico territoriale e gli altri soggetti firmatari nella definizione di specifici percorsi formativi e nella loro organizzazione.

Art. 5 – Gruppi di lavoro

5.1 - Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il Gruppo di lavoro operativo (GLO) per l'inclusione è costituito, ai sensi del D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019, presso ogni Istituzione scolastica con riferimento a ciascun bambino/alunno/studente con accertata condizione di disabilità.

Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari, per la scuola d'infanzia e primaria, o dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo e secondo grado e prevede la partecipazione dei genitori del minore, o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, e delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'Istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con il bambino/alunno/studente con disabilità. Nelle scuole secondarie di secondo grado, all'interno del GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il GLO si avvale del necessario supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare sulla Disabilità (UVMD) zonale dell'ASL di residenza dell'alunno. L'UVMD opera, per i singoli casi, attraverso équipe sociosanitarie e partecipa ai lavori del GLO tramite un rappresentante che verrà designato dalla UVMD stessa.

L'Istituzione scolastica concorda con l'équipe di riferimento di ciascun bambino/alunno/studente con disabilità, le modalità operative idonee ad offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto.

Coerentemente con quanto indicato nelle linee guida allegate al DI 182/2020, il supporto al GLO potrà avvenire nelle seguenti modalità:

Partecipazione diretta: l'équipe sociosanitaria indica uno o più membri come componenti a tutti gli effetti del GLO. Le date e gli orari dei GLO vengono stabilite di comune accordo fra tutti gli attori coinvolti e comunicati dalla scuola. I rappresentanti dell'équipe designati per la partecipazione ai GLO garantiranno la presenza ad almeno uno degli incontri previsti nell'arco dell'anno scolastico. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dell'équipe e del suo referente in qualità di rappresentante dell'intero team di professionisti, sarà opportuno programmare gli incontri del GLO in orario di servizio del personale sociosanitario.

Supporto indiretto: sono concordate con la scuola e con la famiglia modalità di confronto con l'équipe sociosanitaria come previsto dalle Linee Guida, quali consulenze, controllo dei documenti di programmazione, interventi in caso di necessità o altro.

Il GLO è individuato, ad inizio anno, con decreto del Dirigente scolastico. Le figure professionali private esterne, se richiesto dalla famiglia, sono autorizzate a partecipare dal Dirigente scolastico e intervengono con valore consultivo e non decisionale, impegnandosi a rispettare i principi di riservatezza. Il GLO è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e le riunioni sono verbalizzate. La riunione del gruppo è valida, anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. La composizione del gruppo può essere integrata o modificata durante l'anno scolastico.

Il GLO, tenuto conto della documentazione diagnostico-sanitaria (Profilo di Funzionamento o, in fase transitoria, Diagnosi Funzionale) definisce e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che partecipano ai suoi lavori e motivando sul verbale le decisioni adottate, in particolare quando esse non siano condivise da tutti i soggetti partecipanti.

Il GLO si riunisce almeno 3 volte l'anno, in modalità che verrà definita autonomamente dalle Istituzioni scolastiche ma in modo tale da garantire la più ampia partecipazione degli aventi diritto; al fine di favorire la partecipazione dei componenti delle équipe sociosanitarie, si garantisce lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica sincrona, in base a quanto previsto dal DI 182/2020; il calendario delle riunioni dovrà essere concordato dalla scuola con l'équipe sociosanitaria. Le UVMD zonali potranno, mediante specifiche intese con le scuole o le reti di scuole del territorio, individuare le modalità organizzative più opportune per realizzare il necessario supporto ai GLO.

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti:

- un incontro all'inizio dell'a.s. per la definizione e l'approvazione del PEI;
- almeno un incontro intermedio per il monitoraggio, la verifica ed eventuali modifiche o integrazioni del PEI;
- un incontro finale entro il mese di giugno, con la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

Per bambini/alunni/studenti che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, è prevista - sempre entro il mese di giugno - la redazione del PEI in via provvisoria, funzionale ad una prima individuazione delle misure di supporto per l'anno scolastico successivo. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato con decreto del Dirigente scolastico: per quanto riguarda la componente scolastica di tale gruppo, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, ne sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che ne possono far parte.

Al fine di garantire l'interlocuzione fra i docenti della scuola di provenienza e della scuola di arrivo al passaggio fra i diversi gradi di istruzione, al GLO conclusivo dell'anno scolastico è invitato a partecipare un docente referente della scuola di destinazione. Anche in caso di trasferimento l'interlocuzione potrà essere garantita, analogamente, in modalità telematica sincrona e/o asincrona, ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD, Regolamento UE n. 2016/679).

Ai membri del GLO sarà garantito, da parte dell'Istituzione scolastica, accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Poiché il GLO e il Consiglio di classe/team docenti sono organismi distinti ma in parte coincidenti, alcune questioni di natura esclusivamente didattica potranno essere indifferentemente trattate nell'uno o nell'altro gruppo, ferma restando la necessità di condividere con la famiglia le scelte operate nella prospettiva della corresponsabilità educativa.

5.2 – Il Gruppo di Lavoro per l'inclusione di Istituto (GLI)

Presso ciascuna Istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Ferma restando l'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche nell'individuazione dei componenti e delle modalità di lavoro, il GLI prevede la partecipazione di docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente di personale ATA, nonché di specialisti dell'Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento della scuola.

Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente e, a un livello scolastico, ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica.

Il Piano per l'inclusione rappresenta una parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e del processo di autovalutazione delle Istituzioni scolastiche. Il Piano per l'inclusione rappresenta il documento che riassume le azioni pedagogico-didattiche intraprese per assicurare il successo formativo e la piena inclusione a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. Viene elaborato dopo un'attenta lettura dei bisogni della scuola, una verifica dei progetti attivati e un'analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato gli interventi di inclusione scolastica. Alla fine di ogni anno scolastico il Piano per l'inclusione viene approvato dal Collegio dei docenti entro il 30 giugno.

Il GLI ha il compito di organizzare le attività educative e didattiche individuando i bisogni e le strategie adeguate a rispondere alle diverse esigenze degli alunni/studenti con disabilità, definendo le risorse necessarie per la realizzazione delle attività.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GLIP e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, al fine di una più efficace organizzazione delle risorse, ivi compresa l'assistenza specialistica e degli interventi necessari per favorire il processo di inclusione anche attraverso l'adattamento degli ambienti scolastici.

5.3 – Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP)

Fino alla completa attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 66/2017 e all'istituzione del GIT (Gruppo per l'inclusione territoriale) in esso previsto, a livello provinciale è costituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale – GLIP.

Il GLIP è composto da:

- un Ispettore Tecnico o un Dirigente scolastico nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, che lo presiede;
- il referente dell'inclusione degli alunni con disabilità presso l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X, Ambito Territoriale di Pisa, che lo coordina;
- un rappresentante della Provincia di Pisa;
- per l'SdS Alta Val di Cecina - Valdera: i Coordinatori delle due UVMD o loro delegati;
- per l' SdS Pisana: il Coordinatore dell'UVMD o suo delegato;
- per l'SdS Empolese Valdarno Valdelsa: il Coordinatore dell'UVMD o suo delegato;
- per l'SdS Valli Etrusche: il Coordinatore dell'UVMD o suo delegato;
- per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest: il Direttore Servizi Sociali o suo delegato;
- per l'Azienda USL Toscana Centro: il Direttore Servizi Sociali o suo delegato
- un rappresentante dei Comuni per ciascuna delle 4 Conferenze educative di zona;
- tre delegati rappresentativi delle varie associazioni/aree della disabilità;
- un rappresentante delle Istituzioni scolastiche per ciascuna delle quattro aree della Provincia (Val di Cecina, Valdera, zona Pisana, Valdarno Inferiore), in modo da garantire la partecipazione di Istituti sia del primo che del secondo ciclo;
- un rappresentante delle scuole paritarie, espresso dalla FISM;
- un referente del Centro Territoriale di Supporto/scuola polo per l'inclusione.

Ha il compito di:

- ✚ svolgere attività di monitoraggio e verifica dell'accordo di programma;
- ✚ promuovere attività di ricerca-azione e progetti finalizzati all'efficacia dell'inclusione scolastica;
- ✚ svolgere attività di coordinamento tra la scuola e le altre istituzioni - come gli enti locali, i servizi pubblici territoriali e le organizzazioni del privato sociale - per quanto riguarda tutti gli interventi extra e parascolastici, utili all'inclusione di alunne/i con disabilità;
- ✚ favorire la collaborazione fra scuole, le Società della Salute e, in particolare, i rispettivi servizi di assistenza specialistica, per quanto riguarda gli interventi di supporto, la definizione e la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati, nonché la realizzazione delle attività di cui alla Legge 104/92, art. 8, comma 1, lettere l) ed m);
- ✚ fornire un adeguato supporto alle scuole nella fase di definizione e di adozione delle nuove procedure e della modulistica nazionale per l'individuazione dell'alunno con disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, per il Profilo di Funzionamento su base ICF e per il Piano Educativo Individualizzato;

- ✚ programmare e promuovere attività di sperimentazione, aggiornamento e formazione condivise fra il personale della Scuola, delle Aziende USL e degli Enti Locali, volte all'integrazione delle esperienze e delle competenze in rapporto all'utilizzo dei nuovi strumenti;
- ✚ definire i criteri per eventuali progetti di ricerca epidemiologica.

L'Ispettore Tecnico nominato dall'USR presiede il GLIP e il referente dell'inclusione degli alunni con disabilità presso l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X, Ambito Territoriale di Pisa lo convoca assicurandone il perseguimento dei compiti istituzionali.

Il GLIP si riunisce almeno 3 volte l'anno, di norma con modalità a distanza, realizzando:

- un primo incontro all'inizio dell'anno scolastico, appena conclusa la determinazione degli organici di sostegno, per la definizione del piano di intervento complessivo, volto a favorire l'inclusione scolastica degli alunni/studenti con disabilità nelle scuole della provincia
- un incontro intermedio di monitoraggio delle azioni intraprese
- un incontro finale di verifica degli interventi realizzati

Per approfondire alcuni aspetti dell'inclusione scolastica e sociale, il GLIP può articolarsi in sottogruppi di lavoro. A seconda degli argomenti trattati, potranno essere invitati alle riunioni del GLIP anche altri soggetti oltre ai componenti sopra elencati. I materiali prodotti ed elaborati attraverso tali attività vengono pubblicati sul sito dell'USP di Pisa, nella sezione dedicata all'Inclusione.

Art. 6 – Il percorso di inclusione scolastica

La fase della diagnosi

Il riconoscimento della condizione di disabilità dei minori è specifico compito dell'ASL e delle strutture convenzionate accreditate e si svolge secondo quanto previsto dalla Legge n. 104/92, dal D.Lgs. 66/2017 e dalle "Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS", approvate con Decreto Interministeriale del 14/9/2022.

L'accesso ai servizi avviene su iniziativa dei genitori/tutori, di solito tramite richiesta del medico curante.

Laddove la scuola, in seguito ad un percorso di osservazione, ravveda una situazione di difficoltà, può invitare la famiglia a rivolgersi alle strutture sanitarie di competenza per una specifica valutazione.

L'attestazione della condizione di disabilità

Nei casi in cui sussistano le condizioni per le quali i minori presentino una delle patologie che prevedono, ai sensi della Legge n. 104/92, il riconoscimento della condizione di disabilità (handicap), la domanda di accertamento è presentata all'INPS corredata di Certificato medico diagnostico-funzionale ed altra eventuale documentazione relativa al minore, al fine della valutazione da parte dell'apposita Commissione medica.

Contestualmente al rilascio della certificazione di disabilità ai fini della Legge n. 104/92, la Commissione medica effettua per i minori in età evolutiva, su richiesta dei genitori, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, propedeutico alla redazione del Profilo di funzionamento (o della Diagnosi funzionale, nella fase transitoria di definizione del nuovo documento).

La richiesta di insegnamento individualizzato di sostegno

Ottenuta la certificazione ai sensi della Legge n. 104/92, la famiglia consegna alla scuola la documentazione relativa, comprensiva del Profilo di Funzionamento/ Diagnosi funzionale, al fine di

ottenere le misure di sostegno previste dalla normativa. Per i casi di nuova certificazione, al termine dell'iter diagnostico, occorre programmare un primo incontro fra referenti dell'équipe sociosanitaria e personale scolastico, per la redazione del PEI in forma provvisoria e l'invio della richiesta di organico di sostegno all'ufficio scolastico territorialmente competente.

Il percorso scolastico dell'alunno con disabilità

All'inizio di ogni anno scolastico, il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) redige il Piano Educativo Individualizzato (PEI), in base al Profilo di Funzionamento – documento propedeutico alla programmazione scolastica - e all'osservazione condotta nell'ambiente di apprendimento. Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di Funzionamento, le informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi funzionale, riconducendo le aree di funzionamento alle dimensioni previste dal modello PEI.

Fasi del percorso scolastico, in riferimento ai gradi di istruzione e al Piano Educativo Individualizzato

Il DI 182/2020, introducendo un nuovo modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato, ha messo a fuoco alcuni aspetti importanti della programmazione didattica: innanzitutto il ruolo fondamentale dell'osservazione, condotta sulla persona in base alle dimensioni su cui si articolerà il piano educativo (Relazione, interazione e socializzazione; Comunicazione e linguaggio; Autonomia e orientamento; Sfera cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento); in secondo luogo, nella prospettiva dell'ICF, l'importanza del contesto inteso come ambiente di apprendimento, ossia come spazio fisico e - insieme - luogo di relazioni. Nella logica dell'ICF, intervenire sull'ambiente di apprendimento significa attivare strategie e risorse in funzione di facilitatori, per realizzare una piena inclusione. Accanto a questa visione generale, l'impostazione del modello, distinto per ciascun grado di istruzione, consente di evidenziare alcuni aspetti specifici che riguardano le singole fasi del processo di inclusione scolastica e gli interventi educativi e didattici che ne stanno alla base.

- **Scuola d'infanzia:** nella progettazione didattica, le dimensioni previste nel PEI si declinano in riferimento ai campi d'esperienza definiti nel 2012 dal DM 254, recante le indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione: il sé e l'altro; i discorsi e le parole; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; conoscenza del mondo. La programmazione individuale si inquadra così, fin dall'infanzia e ancor prima della scuola dell'obbligo entro una dimensione comune che facilita l'inclusione come prima forma di attivazione e rielaborazione di esperienze all'interno di campi condivisi.
- **Scuola primaria:** anche nella progettazione didattica relativa a questo grado di istruzione, le dimensioni di funzionamento andranno declinate entro un più specifico orizzonte curricolare, riconducendole alle discipline per le quali è prevista, ai sensi dell'Ordinanza n. 172 del 4/12/2020, una valutazione descrittiva al termine di ogni anno scolastico. Per alunne e alunni con disabilità sarà infatti importante individuare già nel PEI una corrispondenza precisa fra il curricolo della scuola e le caratteristiche personali di funzionamento, così come richiesto dalla prospettiva della didattica inclusiva, anche in funzione della necessità di garantire una valutazione riferita al PEI ma quanto più possibile riconducibile al curricolo scolastico, in una modalità condivisa con il gruppo dei pari; al termine della classe quinta verranno certificate le competenze di base raggiunte, ai sensi della DM 742 del 3/10/2017, corredando – laddove necessario – la scheda descrittiva con note esplicative che riconducano le singole competenze alle caratteristiche funzionali della persona; nella progettazione didattica per la classe quinta, occorre esplicitare tali corrispondenze e, nella parte relativa al curricolo, individuare le modalità di svolgimento delle prove INVALSI per le discipline oggetto di prova in classe seconda e quinta;

- **Scuola secondaria di primo grado:** la progettazione didattica dovrà condurre gli alunni alla fine del primo ciclo, garantendo degli opportuni interventi di supporto – formativi ed informativi -. per un orientamento efficace. Per favorire forme adeguate di accompagnamento degli studenti e delle loro famiglie, le azioni di orientamento dovranno essere programmate a partire dalla classe seconda e inserite nel piano educativo; dovranno partire da una valutazione attenta di capacità e attitudini per una scelta quanto più possibile funzionale allo sviluppo di competenze trasversali di base e/o di competenze professionali, utili all’inserimento futuro nel mondo del lavoro; al termine del percorso di istruzione verranno certificate le competenze di base raggiunte, ai sensi della DM 742 del 3/10/2017, corredando – laddove necessario – la scheda descrittiva con note esplicative che riconducano le singole competenze alle caratteristiche funzionali della persona; nella progettazione didattica per la classe terza, occorre esplicitare tali corrispondenze e, nella parte relativa al curriculum, individuare le modalità di svolgimento delle prove INVALSI per le discipline oggetto di prova in classe terza;
- **Scuola secondaria di secondo grado:** per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, il nuovo modello PEI prevede che venga esplicitato, disciplina per disciplina, se la programmazione seguita dallo studente sia quella ordinaria o equipollente o differenziata. La scelta presuppone comunque una valutazione globale da parte del Consiglio di Classe ed una chiara informazione da parte della scuola alla famiglia, rispetto alle conseguenze dell’uno o dell’altro percorso: attestato di competenze in luogo del diploma, in caso di programmazione differenziata; condizioni di maggiore ansia da prestazione nel caso di una programmazione curricolare che potrebbe comportare eventuali debiti formativi o ripetenze; il Consiglio di Classe, organo competente in materia di didattica, dovrà valutare le possibilità di un percorso curricolare, stabilendo delle tempistiche e sperimentando la possibilità di svolgere le prove di una o più discipline con una modalità equipollente, così come indicato nelle Linee guida allegate al DI 182/2020; la motivazione della scelta andrà sempre condivisa con la famiglia, che dovrà comunque formalizzare per iscritto l’accettazione di un programma differenziato. Il PEI, come previsto dal D.Lgs. 66/2017, dovrà anche precisare, per questo grado di istruzione, le modalità di svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) che rientrano ormai nel profilo educativo di tutti gli studenti. Nella parte relativa al curriculum, occorre individuare le modalità di svolgimento delle prove INVALSI per le discipline oggetto di prova in classe seconda e quinta.

Particolare importanza, come è stato più volte ribadito, assumono i progetti-ponte di passaggio da un grado di istruzione all’altro: essi potranno esplicitare le specifiche forme di supporto che accompagneranno gli alunni e le famiglie nel difficile percorso di cambiamento e riadattamento.

Verso il progetto di vita: strategie per un orientamento efficace

Nel percorso formativo dell’alunno/studente con disabilità, particolare attenzione dovrà essere posta ai momenti di passaggio tra ordini diversi di scuola e alla fase di ingresso nell’età adulta e di uscita dall’ambiente scolastico. In tale prospettiva, si è costituito all’interno del GLIP il Gruppo di Lavoro “Orientamento e progetto di vita” che ha evidenziato alcune criticità, individuando allo stesso tempo delle strategie di intervento. Nello specifico, gli Enti sottoscrittori del presente Accordo convengono sull’opportunità delle seguenti procedure, da intendersi come *indicazioni per un orientamento efficace*:

- sperimentazione del nuovo modello di Progetto di Vita, approvato con Delibera della Regione Toscana n. 1055 del 11/10/2021, al fine di consentire l’applicazione di quanto disposto dalla Legge 328/2000 e pertanto coordinare gli interventi volti a garantire, in ogni ambito, l’inclusione sociale della persona con disabilità lungo tutto l’arco della vita;

- sperimentazione del Profilo di funzionamento previsto dal D.Lgs. 66/2017 e dalle recenti linee guida del Ministero della Sanità, anche come strumento utile a valutare le caratteristiche di funzionamento della persona nell'ambito di un determinato contesto di apprendimento (aula/laboratorio/ambiente di inserimento lavorativo)
- svolgimento di incontri di confronto fra le Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo, meglio se distinti per zona, in base alle Conferenze Educative, allo scopo di valorizzare le esperienze dei CRED sul tema dell'orientamento e le possibilità di accoglienza e inclusione degli studenti con disabilità dei singoli istituti scolastici in previsione dell'anno scolastico successivo;
- definizione e sperimentazione di percorsi per un orientamento efficace, informativo e formativo, specifici per alunni con BES nelle scuole secondarie di secondo grado, da avviare entro la classe seconda
- adattamento degli ambienti di apprendimento in funzione dell'accoglienza degli alunni con disabilità neoiscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la predisposizione di spazi laboratoriali inclusivi, aperti alla sperimentazione di strumenti specifici e di metodologie didattiche innovative;
- diffusione delle buone prassi e delle esperienze di didattica inclusiva laboratoriale fra le Istituzioni scolastiche, in funzione di un ampliamento dell'offerta formativa inclusiva di tutti gli istituti superiori della provincia;
- definizione di strumenti descrittivi su offerta formativa e inclusiva delle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo, utili ad orientare studenti e famiglie nella fase della scelta e ad informare in modo adeguato tutte le professionalità (docenti, assistenti sociali, personale sanitario) coinvolti nel percorso orientativo;
- definizione e sperimentazione di nuovi strumenti utili a valutare competenze e attitudini nelle scuole secondarie di primo grado e a promuovere la partecipazione e la consapevolezza di tutti gli studenti rispetto al loro percorso di vita, in applicazione del principio di autodeterminazione, così come previsto dal D.Lgs. 66/2017;
- attenzione alla fase di passaggio all'età adulta, attraverso forme specifiche di supporto e di accompagnamento per la prosecuzione del percorso di studi, come quelle realizzate nell'ambito del "Progetto Accoglienza", da parte dell'USID (Ufficio Inclusione degli Studenti con Disabilità) dell'Università di Pisa
- attenzione alla fase di passaggio all'età adulta, attraverso forme specifiche di supporto e di accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la valorizzazione e la diffusione nelle scuole secondarie di secondo grado del progetto Ponte del Liceo "G. Carducci" di Pisa e il rafforzamento delle relazioni con i Centri per l'Impiego.

Allo scopo di promuovere e realizzare le azioni indicate, gli Enti sottoscrittori stabiliscono di istituzionalizzare il Gruppo di Lavoro Orientamento e Progetto di Vita, attraverso:

- la previsione di un punto "Orientamento e Progetto di Vita" all'ordine del giorno delle riunioni generali previste per il GLIP;
- la calendarizzazione degli incontri periodici specifici del Gruppo di Lavoro, da svolgersi in forma ristretta o allargata alle Istituzioni scolastiche della provincia, a seconda delle esigenze e dei temi da trattare e approfondire;
- il potenziamento delle azioni di supporto ed accompagnamento delle famiglie, attraverso la presenza stabile delle Associazioni per la Disabilità nel gruppo di lavoro;
- il potenziamento delle azioni di supporto e di accompagnamento del passaggio all'età adulta, attraverso la diffusione dei "progetti ponte" e la partecipazione stabile al Gruppo di Lavoro di un referente del Centro per l'Impiego e di un referente dell'USID (Ufficio Inclusione degli Studenti con Disabilità) dell'Università di Pisa.

Art. 7 – Monitoraggio dell'Accordo

Gli Enti e le Istituzioni sottoscrittori del presente Accordo svolgeranno azioni di monitoraggio continuo sul suo livello di applicazione e sulle eventuali problematiche di attuazione. Il monitoraggio verrà svolto principalmente in sede di GLIP. Le parti contraenti si impegnano a far conoscere diffusamente i contenuti del presente Accordo.

Art. 8 – Ricorsi dei soggetti firmatari e reclami degli utenti

Il Collegio di vigilanza previsto dall'art. 34 comma 7 decreto legislativo 267/2000, è costituito dal Prefetto o da suo delegato, dal Presidente della Provincia, che lo presiede, da un rappresentante della Regione e da un Sindaco in rappresentanza di ciascuna zona educativa della provincia. Il Collegio vigila sullo stato di attuazione dell'Accordo e si esprime in merito a eventuali ricorsi indicando soluzioni possibili in ordine alle controversie. Se una parte contraente ritiene che un'altra parte non applichi le disposizioni del presente Accordo, può segnalare tale criticità alla Provincia, che inoltrerà il reclamo alla parte inadempiente la quale, entro quindici giorni dalla data di ricezione, risponderà fornendo spiegazioni per chiarire la propria posizione.

Trascorsi 30 giorni dal silenzio o dalla data di invio della risposta ritenuta insoddisfacente, le parti hanno diritto di sottoporre la questione al Collegio di vigilanza, allo scopo di giungere ad una soluzione del problema emerso.

Valutati i fatti, il Collegio indica alle parti la soluzione migliore da attuarsi nel rispetto dell'Accordo, assegnando un termine. Trascorso tale termine senza che la parte che deve adempiere si sia attivata, il Collegio interviene d'ufficio nei modi ritenuti più appropriati.

I reclami di cittadini e utenti devono essere redatti per scritto dagli interessati e inoltrati all'Ufficio Programmazione scolastica della Provincia.

L'Ufficio Programmazione scolastica della Provincia riceve i reclami presentati da utenti rispetto all'inosservanza di una qualsiasi disposizione dell'Accordo e li trasmette al GLIP che li esamina. Il GLIP chiede alla parte inadempiente informazioni circa il fatto denunciato. La parte è tenuta a rispondere. Il GLIP conclude l'esame del reclamo con l'indicazione della soluzione da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo. La parte inadempiente dovrà attuare la soluzione indicata dal GLIP, che dovrà essere informato dell'avvenuta esecuzione.

Art. 9 – Durata dell'Accordo e rinnovo

Il presente Accordo di programma ha validità quinquennale, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. A fronte di eventuali disposizioni normative contrastanti con le clausole del presente Accordo, queste ultime si considereranno sostituite dalle nuove disposizioni, qualora esse siano immediatamente applicabili; in caso contrario, in sede di GLIP gli enti firmatari stabiliranno le opportune intese per applicare concretamente nel contesto territoriale le nuove disposizioni normative, anche in deroga a quanto previsto dall'Accordo di programma.

Qualora l'Accordo di programma non venisse rinnovato prima della sua naturale scadenza, i firmatari si impegnano a rispettarne le disposizioni fino al rinnovo, salva la possibilità di denunciarne la decadenza con comunicazione formale alla Provincia e all'UST di Pisa.

Linee guida per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale

Nelle more dell'attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 66/2017, in particolare all'art. 3, comma 4 e comma 5 bis, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in ambito scolastico, prevista dalla Legge 104/1992 (art. 13, comma 3) verrà svolta secondo quanto previsto dall'Accordo di programma territoriale e secondo le specifiche sotto riportate.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è una denominazione che viene spesso usata per le funzioni previste dalla Legge 5 febbraio 1992, n.104 (art. 13), a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio, dell'integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica e sensoriale. La legge 104 prevede accordi di programma finalizzati "alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione di attività scolastiche". Chi fa assistenza all'autonomia e alla comunicazione opera ad personam e collabora in team con le altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. Il profilo si discosta da quello dell'insegnante di sostegno e dall'assistente di base e igienico-personale mentre, per caratteristiche e funzioni, appare riconducibile alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, così come descritta dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-600 (c.d. Legge Iori).

Destinatari:

Il servizio è rivolto ad alunni con disabilità prioritariamente in condizione di gravità certificata ai sensi della L. 104/92 (art. 3, comma 3). In casi particolari e solo se nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'intervento può essere erogato anche ad alunni con disabilità riconosciuti ai sensi dell'art. 3 comma 1 senza gravità. Il servizio ha lo scopo di favorire la frequenza e l'integrazione di alunni con disabilità e la loro partecipazione alle attività scolastiche supportandoli in un'ottica di continua sinergia con i docenti, la famiglia e il contesto sociale *attraverso l'attivazione di una figura professionale in grado di* mediare e rendere agevole la comunicazione, il supporto all'apprendimento, l'integrazione e la relazione.

L'assistenza specialistica per l'autonomia e/o la comunicazione si caratterizza per azioni nettamente orientate verso lo svolgimento di attività mirate al raggiungimento di obiettivi educativo-riabilitativi.

Esso scaturisce da una proposta formulata all'interno della definizione del Piano Educativo Individualizzato come previsto dalla normativa e approvata dalla competente équipe multiprofessionale nella logica dell'accomodamento ragionevole, sulla base degli obiettivi definiti e delle risorse disponibili.

Il servizio si può svolgere presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e secondo grado (anche paritarie) ed è riferito alla durata dell'anno scolastico.

L'articolazione oraria deve rispettare l'orario e il calendario scolastico.

Funzioni:

Il personale dedicato all'assistenza specialistica svolge le seguenti funzioni:

1. Interventi finalizzati all'acquisizione delle abilità dell'autonomia di base, laddove sia stata evidenziata dall'UVMD la possibilità di un percorso evolutivo.
2. Interventi finalizzati all'acquisizione e/o sviluppo di abilità per la comunicazione.
3. Interventi finalizzati all'acquisizione di competenze propedeutiche alla relazione.

Requisiti del personale:

Il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione è svolto da personale con la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi della normativa nazionale (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, commi 594-600), o con la qualifica di pedagogo, ai sensi della medesima normativa.

Pertanto l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico può essere svolta da chi è in possesso di un titolo di studio universitario relativo alla Classe L19.

Possono altresì svolgere il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione coloro che, pur senza laurea nella Classe L19, sono considerati educatori professionali socio-pedagogici ai sensi del comma 598, art. 1 della Legge 205/2017, e cioè tutti coloro che, alla data del 1 gennaio 2018, risultavano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594², a condizione che, alla medesima data, avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero avessero almeno venti anni di servizio.

Nel caso in cui l'alunno sia affetto da disabilità di tipo sensoriale o visivo, ogni zona si organizzerà in modo autonomo in base alle reali necessità, alle richieste emerse dai GLO e alla disponibilità degli operatori specializzati privilegiando, laddove è possibile, il ricorso a operatori specializzati:

- **per disabilità sensoriale visiva:** operatori in grado di mettere a disposizione dell'alunno e del corpo docente competenze specializzate nel campo della tiflodidattica: adattamento e/o ingrandimenti personalizzati di parti di testi e schede didattiche, ricerca e utilizzo di sussidi e materiali didattici specifici per le singole discipline (es. grafici, mappe in rilievo, cartine), corretto uso funzionale dei sussidi allo scopo di evitare errori didattici e costi superflui, decodifica in linguaggio verbale delle informazioni fornite in classe con linguaggi non verbali (es. slide, video) e introduzione di nuovi software informatici per minorati della vista e strumenti Hi Tech ad hoc per minorazioni visive;

- **per disabilità sensoriale uditiva:** operatori con qualifica di Assistenti alla Comunicazione per Sordi o Interpreti LIS (se richiesti nello specifico). Il Servizio di Assistenza alla comunicazione e all'autonomia interviene attraverso un lavoro in piena sinergia con la Scuola, la Famiglia, il Territorio e la ASL territoriale, al fine di rendere oggettivamente più concreta l'inclusione e l'accesso all'istruzione e all'informazione di bambini e ragazzi sordi dai 3 ai 18 anni.

Le attività svolte dall'assistente per gli studenti sordi riguardano:

- la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- la rielaborazione dei contenuti scolastici dei testi, con mappe logico concettuali o altri sistemi idonei, e la rielaborazione ed adeguamento delle verifiche periodiche in prove equipollenti fornite dagli insegnanti;
- la mediazione della comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- la promozione della socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- la collaborazione alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e la partecipazione ai gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica;
- l'adozione della Lingua Italiana dei Segni (LIS), o del metodo bimodale, o del metodo oralista secondo le indicazioni della famiglia di ciascun studente;
- la collaborazione con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che utilizzano la vista, canale integro dello studente sordo;

2 “nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché ... nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale”

- il raggiungimento di una buona competenza linguistica parlata e scritta;
- il compito di “mediatore comunicativo” nei contesti sfavorevoli (es.: in ambienti rumorosi, durante discussioni di gruppo, ecc.);
- il buon utilizzo di ausili protesici e di software didattici destinati allo studente o ai suoi docenti;
- la partecipazione periodica alle sedute di logopedia per apprendere metodologie, tecniche e strumenti didattici appropriati da riproporre a scuola e da condividere con i docenti, in particolare nei primi anni di scuola, affinché il percorso riabilitativo e scolastico possano integrarsi in modo efficace.

Competenze del personale

Il personale educativo che svolge l’assistenza dovrà:

- collaborare e interagire con le altre figure presenti in ambito scolastico (docenti curricolari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici) e con gli operatori dei servizi territoriali;
- concordare l’orario di servizio all’inizio dell’anno scolastico con la Scuola compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio;
- partecipare ai GLO dell’alunno/studente di riferimento;
- partecipare agli incontri di programmazione e verifica del P.E.I.;
- partecipare, previo consenso del Dirigente scolastico, ai Consigli di classe nei quali è prevista la discussione sul minore disabile in carico (con particolare riferimento al primo Consiglio della classe che accoglie l’alunno/studente disabile);
- attuare quanto previsto nel progetto educativo condiviso nel GLO e allegato al P.E.I.

La compresenza tra insegnante di sostegno e assistente specialistico è prevista solo in casi straordinari, di particolare gravità, concordati in sede di GLO.

La partecipazione dell’assistente all’autonomia alle uscite didattiche della durata massima di un giorno può essere prevista previa valutazione da parte dell’Ente Gestore/ASL.